REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2014, n. 12

Misure urgenti per le autonomie locali. (GU n.37 del 13-9-2014)

Capo I

Disposizioni urgenti in materia di assegnazioni agli enti locali

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 12 al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 2 luglio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per gli enti in procedura di riequilibrio finanziario

1. Per il Comune di Dogna, che ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la certificazione di cui all'art. 10, comma 29, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), puo' attestare che la quota ricevuta e' stata destinata per spese di manutenzione ordinaria.

Art. 2

Disposizioni in materia di gettito IMU

- 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale dell'11 ottobre 2013, n. 12 (Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti), le parole «a valere sui fondi di parte corrente gestiti dalla direzione centrale competente in materia di autonomie locali; solo in caso di incapienza anche di questi,» sono soppresse.
- 2. All'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le sequenti modifiche:
- a) al comma 31 le parole «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.391.100,50 euro» e la cifra «3.2.94» e' sostituita dalla seguente: «6.3.261»;
- b) al comma 32 le parole «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.391.100,50 euro» e la cifra «9.1.1.1153» e' sostituita dalla seguente: «12.2.4.3480»;
 - c) la lettera b) del comma 34 e' abrogata.

Art. 3

Disposizioni contabili

- 1. Al comma 18 dell'art. 10 della legge regionale n. 23/2013 le parole «comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «comma 21».
 - 2. Per l'anno 2014 l'applicazione della riduzione a titolo di

sanzione di cui all'art. 14, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e' disposta a valere sull'ultima rata dei trasferimenti ordinari.

3. Al comma 61 dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

Capo II Disposizioni urgenti in materia di personale

Art. 4 Disposizioni urgenti in materia di personale

- 1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 54/2014, per il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, quale sistema integrato introdotto dall'art. 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo, fermi restando i principi di coordinamento della finanza pubblica e, per gli enti locali, anche delle norme regionali in materia di patto di stabilita' e contenimento della spesa di personale.
- 2. Alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2014, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga.
- 3. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonche' l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», in armonia con il disposto di cui all'art. 10, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, nonche' all'art. 1, comma 219, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014), le relative amministrazioni del comparto di cui al comma 1 hanno facolta' di prorogare, sino al permanere della loro competenza in materia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attivita' di gestione dei fondi strutturali e di interventi dagli stessi finanziati, a valere su piani e interventi in corso di attuazione e da attuare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei.
- 4. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 54/2014 e della conseguente necessita' di una revisione delle fonti normative relativamente ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso ai contratti di lavoro flessibile da applicarsi amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e efficacia locale nel periodo compreso tra la data di delle disposizioni dettate in materia dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e la data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 13, comma 16-bis, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come introdotto dall'art. 14, comma 43, della legge regionale n. 22/2010, e fatte salve le previsioni di cui al medesimo art. della legge regionale n. 24/2009 per quanto riguarda l'anno 2010, la

disciplina di riferimento, per le singole annualita' ricomprese nel suddetto periodo, e' costituita dalle disposizioni previste in materia di limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso a contratti di lavoro flessibile dalla normativa nazionale.

- 5. In relazione al disposto di cui al comma 4, la Regione, ai fini della salvaguardia degli effetti dei rapporti di lavoro, anche somministrato, attivati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo previsto dal comma medesimo, opera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione, con riferimento alle singole annualita' interessate, delle situazioni venutesi a determinare, presso le amministrazioni, a seguito dell'attuazione della disciplina legislativa dichiarata incostituzionale valutandone la coerenza con i limiti cui fare riferimento ai sensi del medesimo comma 4, tenendo conto anche della disciplina del contenimento della spesa per le assunzioni prevista dalla legislazione regionale per l'anno 2010. Qualora si riscontrino situazioni di superamento, da parte di singole amministrazioni, di detti limiti, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la ricognizione, idonei meccanismi finalizzati riassorbimento, a livello di sistema integrato di comparto, di dette situazioni mediante compensazione fra enti o imputazione annualita' comprese nel periodo di riferimento, che abbiano maggiore capienza, o alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato, al fine di rispettare i vincoli finanziari del comma 4, nelle more del graduale ripristino del contratti di lavoro originari con priorita' rispetto a nuove assunzioni, a valere sulle facolta' assunzionali degli successivi. Nelle more della ricognizione e dell'adozione di detti meccanismi e al fine di assicurare la necessaria continuita' dell'attivita' amministrativa e la funzionalita' dei servizi, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in relazione alle suddette situazioni e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge permangono sino alla approvazione del piano stralcio, e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 6. Nelle more della ridefinizione della disciplina dell'istituto della mobilita' a livello di comparto, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale devono preventivamente esperire la procedura di mobilita' all'interno del comparto medesimo. Per l'attivazione di procedura le amministrazioni indicono un avviso di mobilita' evidenza pubblica, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di destinazione, nonche', ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste per il posto da ricoprire; tale procedura non e' richiesta nel caso in cui l'applicazione della stessa riquardi il contestuale trasferimento reciproco di lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso amministrazioni interessate. Ai fini del trasferimento del personale e' richiesto il nulla osta dell'ammi-nistrazione di appartenenza solo qualora per detta amministrazione sia previsto un divieto assoluto di contratto assunzione di personale con di lavoro indeterminato; al di fuori di tale caso il tra-sferimento del personale non puo' comunque avvenire prima che siano decorsi novanta appartenenza qiorni dalla co-municazione all'amministrazione di dell'individuazione del dipendente da parte dell'am-ministrazione che indetto l'avviso, fatta salva la possibilita' per amministrazioni di concordare un termine inferiore. impregiudicata la facolta' delle amministrazioni di attivare procedimenti di mobilita' intercompartimentale.
 - 7. Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6, si

applicano alle procedure di mobilita' avviate, con la pubblicazione del relativo avviso, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; le procedure di mobilita' gia' avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla medesima data sono concluse secondo la previgente disciplina.

- 8. In relazione al disposto di cui all'art. 10, comma 10-bis, del decreto legge n. 101/2013, nelle more dell'approvazione dei documenti di programmazione comunitaria 2014-2020 la Regione e' autorizzata ad attivare le procedure concorsuali per le relative assunzioni a valere sulla quota dei fondi di cui all'ar-ticolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale dell'8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di program-mazione finanziaria e di contabilita' regionale).
 - 9. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
- a) i commi 14, 14-bis, 15, 16, 16.1, 16-bis, 16 ter, 17, 18, 19 e 19-bis dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
- b) il comma 15 dell'art. 12 della legge regionale 16 luglio 2010,n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);
- c) le lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
- d) il comma 30 dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
- e) i commi 28, 43 e 44 dell'art. 14 della legge regionale n. 22/2010;
- f) l'art. 40 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni);
- g) la lettera d) del comma 27 dell'art. 12 della legge regionale dell'11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);
- h) i commi 51 e 52 dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
- i) le lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2011;
- j) il comma 24 dell'art. 12 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);
- k) le lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 6, e i commi
 7 e 8 dell'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27
 (Legge finanziaria 2013);
- 1) il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attivita' economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione territorio, del infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attivita' culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanita' pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
 - m) il comma 18 dell'art. 11 della legge regionale n. 5/2013;
- n) i commi 9, 10, 1 1 e 12 dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);
- o) l'art. 15 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarieta').

Art. 5

Assunzioni per interventi a tutela delle minoranze linguistiche e per la valorizzazione e promozione della lingua friulana

1. Allo scopo di garantire l'esercizio dei diritti fondamentali delle minoranze linguistiche di cui all'art. 6 della Costituzione, all'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 9 della legge

15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), all'art. 8 della legge 23 febbraio 2001, 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), alle leggi regionali 16 novembre 2007, n. (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca Friuli-Venezia Giulia), e tutti i conseguenti regolamenti attuazione, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collabora-zione coordinata continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero pro-cedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, comma 2 nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge n. 482/1999 e della legge n. 38/2001.

- 2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alla legge n. 482/1999, sono posti a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti con riferimento all'unita' di bilancio 5.4.1.5045 e ai capitoli 5572 e 5582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014; e in relazione alla legge n. 38/2001, sono posti a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti con riferimento all'unita' di bilancio 5.4.1.5044 e ai capitoli 5571 e 5671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), relativamente a rapporti di lavoro instaurati, a valere su trasferimenti regionali, per le finalita' ivi previste e per quelle stabilite dall'art. 28, commi 1 e 2, della legge regionale n. 29/2007, nonche' per quelli coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge n. 482/1999.

Art. 6

Disposizioni urgenti per le strutture educative degli enti locali

- 1. Per mantenere in funzione i servizi educativi operanti nel comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, gli enti locali possono assumere, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, comma 2 e nel rispetto delle norme regionali in materia di patto di stabilita' e di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 12, comma 25, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), con contratti di lavoro a tempo indeterminato, a copertura dei posti vacanti e disponibili della dotazione organica alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale educativo e ausiliario indispensa-bile al mantenimento condizioni standard del servizio e del rapporto educatore-bambino. Esaurita la fase di mobilita' di comparto, le relative procedure concorsuali, da attuare entro il 30 giugno 2015, possono essere anche diversificate per consentire l'accesso, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili, a favore di coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo messo a concorso, con contratti subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministra-zione che emana il bando. Per il personale ausiliario si rimanda alla normativa nazionale in materia per quanto riguarda la procedura selettiva.
 - 2. Per mantenere in funzione i servizi educativi operanti nel

comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, gli enti locali possono assumere, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, comma 2, fino al 30 giugno 2015 e nel rispetto delle norme regionali in materia di patto di stabilita' e di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 12, comma 25, della legge regionale n. 17/2008, con contratto a tempo determinato, il personale educativo e ausiliario indispensabile al mantenimento delle condizioni standard del servizio e del rapporto educatore-bambino.

3. I comuni gestori di ambito socio-assistenziale possono assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, a copertura dei posti vacanti e disponibili della dotazione organica alla data di entrata in vigore della presente legge, con concorso pubblico da espletare entro il 30 giugno 2015, il personale in possesso di professionalita' riconducibile ai profili socio-assistenziali, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, comma 2, esaurita la fase di mobilita' di comparto; analogamente i comuni stessi possono procedere all'assunzione del personale con i medesimi requisiti anche con contratto a tempo determinato per la copertura del personale assente.

Art. 7 Forme particolari di rapporto di lavoro

- 1. Le disposizioni di cui all'art. 4 trovano applicazione anche ai fini dell'attivazione, nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di rapporti di lavoro accessorio, delle collaborazioni coordinate e continuative e di posti di lavoro per attivita' socialmente utili e cantieri di lavoro, per le parti non coperte da finanziamenti attivabili in applicazione di specifiche disposizioni di legge.
- 2. Sono, altresi', fatti salvi gli effetti dei rapporti di lavoro anche accessorio, delle collaborazioni coordinate e continuative, nonche' gli effetti dei posti di lavoro per attivita' socialmente utili e per cantieri di lavoro attivati dalle amministrazioni del comparto nel periodo compreso tra la data di efficacia delle disposizioni dettate in materia di assunzioni dal decreto-legge n. 78/2010 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Assunzioni presso comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 9 Assunzioni presso comuni turistici

1. I comuni turistici di cui all'art. 11, comma 6, lettera d), della legge regionale n. 17/2008 con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai limiti di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 10 Norma di rinvio

1. Il riferimento operato nell'art. 3, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), alla procedura e al limite di cui, rispettivamente, ai commi 14 e 16 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009,

n. 24 (Legge finanziaria 2010), deve intendersi operato al corrispondente limite e alla procedura previsti, rispettivamente, ai commi 2 e 6 dell'art. 4.

Capo III Disposizioni finali

Art. 11 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 26 giugno 2014

SERRACCHIANI